



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Civile  
 Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 – fax 0668897523  
 Ufficio I



Prot. ds. DAG. 22/03/2016. 6054163.U

Roma, 22 MAR. 2016

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello  
 Loro Sedi

E p.c.

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione  
 Roma

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
 Roma

Al Sig. Capo di Gabinetto  
 Sede

Al Sig. Capo dell'Ispezzorato Generale  
 Roma

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 1859-6	22 MAR. 2016	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Bottinacicoli	

Oggetto: Ripetibilità delle spese per intercettazioni dirette alla cattura del latitante.

Alcuni uffici giudiziari chiedono chiarimenti in ordine alla ripetibilità delle spese per intercettazioni dirette alla cattura del latitante in relazione ad un titolo definitivo di condanna.

In particolare, si chiede di conoscere se tali spese, che derivano da attività disposte nella fase esecutiva, debbano ritenersi non ripetibili stante la previsione di cui all'art. 204, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativa al recupero delle spese, che stabilisce che "Nel processo di

V. In Cagliari, addì 23 MAR. 2016

Il Dirigente Amm.vo  
 Franca Arru

V° in Cagliari 23 MAR. 2016  
 IL PROCURATORE GENERALE  
 Roberto Sciera

*prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione”.*

Orbene, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come noto, l'art. 295, comma 3, c.p.p. prevede che *“Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazioni ...”.*

Il successivo art. 296, comma 1, c.p.p. stabilisce poi che *“E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione”.*

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate deriva, dunque, l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione anche per agevolare la cattura di persona condannata con sentenza definitiva e resasi latitante ad un ordine di esecuzione (in senso conforme, Cass., sez. VI, sent. n. 22705 del 2009).

In ordine poi alla competenza funzionale del giudice chiamato a disporre tali attività per la ricerca del latitante occorre avere riguardo alla fase in cui le stesse vengono richieste.

In proposito, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva, sarà competente il giudice dell'esecuzione; se invece la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare, competente sarà il giudice per le indagini preliminari”* (Cass., sez. IV, sent. n. 45911 del 2009; conf. Cass., sez. V, n. 48972 del 2009; Cass., sez. V, n. 15322 del 2007; Cass., sez. VI, n. 37372 del 2006).

Né a diverse conclusioni conduce il richiamo dell'art. 295, comma 3, c.p.p. all'art. 267 c.p.p. atteso che con tale rinvio si fa riferimento *“ai limiti e alle modalità”* stabiliti dalla norma richiamata, ma non alla specifica competenza da questa individuata; con l'effetto che, nel rispetto delle forme e modalità indicate dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le attività di intercettazione dovrà essere rilasciata dal giudice della fase in cui è richiesta, e dunque, *in executivis*, dall'organo giurisdizionale individuato a norma dell'art. 665 c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, n. 4312 del 2001).

Tanto premesso, ai fini dell'operatività, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 204, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che, come sopra detto, esclude il recupero delle spese del processo di esecuzione, salva l'ipotesi di condanna da parte della Corte di Cassazione, occorre stabilire se il fatto che le attività di intercettazione siano autorizzate dal giudice dell'esecuzione

(funzionalmente competente a disporre) consente di ritenere che il relativo procedimento autorizzatorio integri a tutti gli effetti un processo di esecuzione.

Solo in caso affermativo, infatti, può affermarsi l'applicazione della richiamata previsione di cui all'art. 204 del d.P.R. n. 115 del 2002 con conseguente esclusione della ripetibilità delle spese in parola.

Orbene, va al riguardo rilevato che il processo di esecuzione è funzionalmente finalizzato all'esame e alla soluzione di questioni inerenti il titolo definitivo o vicende processuali destinate ad incidere sullo stesso.

Al contrario, nel caso in esame, le attività di intercettazione sono finalizzate a dare concreta attuazione all'ordine di esecuzione del pubblico ministero e non mettono in alcun modo in discussione il titolo definitivo in relazione al quale sono disposte.

L'autorizzazione a disporre tali attività da parte del giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente come sopra detto, non dà luogo ad un processo di esecuzione, bensì risponde al principio costituzionalmente garantito (art. 15 Cost.), e recepito dall'art. 267 c.p.p., secondo cui la limitazione della libertà e riservatezza delle comunicazioni può avvenire esclusivamente con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Va poi rilevato che il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p. osserva, sia pure nelle forme del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., le regole del contraddittorio, sia nella fase introduttiva, laddove è prevista la notifica o comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, sia in corso di causa, laddove è prevista la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Di contro, il procedimento autorizzatorio con cui vengono disposte le operazioni di intercettazione necessariamente deve compiersi, per sua stessa natura, *inaudita altera parte*.

Da ciò consegue che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 204 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, pertanto, le spese per le attività di intercettazione disposte per la cattura del latitante condannato con titolo definitivo devono ritenersi ripetibili.

In tal senso depone, peraltro, l'art. 5, comma 1, lett. *i-bis* del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 che prevede, in via generale, che sono spese ripetibili "*le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime*", ovvero le spese per le attività di intercettazione, senza operare alcuna distinzione a seconda della fase processuale in cui vengono disposte.


Inoltre, alle medesime conclusioni conduce una lettura sistematica delle disposizioni del richiamato testo unico in materia di spese di giustizia.

Il d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, infatti, sempre all'art. 5 e, in particolare al comma 1 lett. g), che sono ripetibili anche le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, spese per attività che, al pari delle intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante con titolo definitivo, vengono compiute nella fase esecutiva della condanna definitiva.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale reggente

Vittoria ORLANDO





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CAGLIARI**

Segreteria Affari Generali e Personale  
Tel. 070/60222223/24 – PEC: [prot.pg.cagliari@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.cagliari@giustiziacert.it)

Prot. n. 1881 - U  
Circolare n. 4/2016

Cagliari, 23 marzo 2016

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di**

**CAGLIARI  
ORISTANO  
LANUSEI**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale per i Minorenni di**

**CAGLIARI**

E, p.c.

**ALLA PROCURA GENERALE  
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di SASSARI**

**Oggetto: Ripetibilità delle spese per intercettazioni dirette alla cattura del latitante..**

Si trasmette, per conoscenza e norma, la nota ministeriale - prot. n. m\_dg DAG 54163.U del 22 marzo 2016 - relativa all'argomento indicato in oggetto.

**IL PROCURATORE GENERALE**

Roberto Saieva